



N.	FAQ	RISPOSTA
1	Nell'avviso pubblico è previsto che le azioni formative devono concludersi con il rilascio di un attestato di qualifica: l'attestato di qualifica deve fare riferimento al repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni RRTQ?	<i>L'attestato di qualifica, rilasciato in esito al percorso formativo, deve fare riferimento ad un profilo professionale afferente al Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni (RRTQ).</i>
2	Si richiede la coerenza della progettualità con le ricerche presentate ai sensi del D.D. n.350 del 25/05/2017. Se nello specifico non esiste una figura professionale che abbia come riferimento l'attività di ricerca di cui sopra come si deve procedere nella scelta della figura professionale?	<p><i>Nel caso in cui non esista una figura professionale nel RRTQ il Soggetto proponente può:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Scegliere come riferimento un profilo professionale già presente nel RRTQ che presidi aree di attività e/o processi riconducibili all'attività di Ricerca espletata;</i><i>2. Chiedere l'inserimento di un nuovo profilo professionale nel RRTQ mediante l'istituto del "Maternage", ossia facendo riferimento ad un profilo già presente nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni -Quadro di Riferimento Nazionale delle Qualificazioni Regionali, in quanto inserito all'interno di un repertorio delle qualificazioni di altra regione o provincia autonoma. Il nuovo profilo professionale dovrà essere presentato, a cura del soggetto proponente, mediante utilizzo della modulistica fornita dalla Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro e reperibile al seguente link "https://capire.regione.campania.it/".</i> <p><i>Nel caso di adesione all'opzione 2, a seguito di avvenuta approvazione dello Standard Professionale e Formativo di Dettaglio, il Soggetto proponente potrebbe essere invitato ad adeguare la progettazione didattica del percorso formativo proposto al fine di renderlo coerente con gli Standard approvati dalla Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro.</i></p> <p><i>Sempre nel caso di adesione all'opzione 2, si evidenzia, inoltre, che la firma dell'atto di concessione potrà avvenire solo a seguito dell'approvazione, da parte della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro, della nuova figura professionale di cui si è chiesto l'inserimento nel RRTQ.</i></p>
3	L'avviso prevede che al termine delle attività venga rilasciato un attestato di qualifica professionale. È possibile presentare progetti che portino alla qualifica di profili previsti nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni Nazionale e non ancora inserite nel Repertorio Regionale?	<i>VEDI FAQ N. 1 e N. 2</i>



4	<p>Nel caso di un DAT che presenti al proprio interno un socio/consorzio che sia accreditato per erogare servizi di formazione ai sensi del D.G.R. n. 242/2013, si chiede se siano ammissibili entrambe le configurazioni previste nell'Allegato A - Domanda di Partecipazione (opzione A, opzione B). In particolare, l'opzione A prevede la partecipazione in ATS tra il DAT ed il Soggetto Partner mentre l'opzione B prevede la partecipazione del DAT con al proprio interno il Soggetto Partner che svolge alcune attività come indicato all'interno dell'Allegato B e secondo una articolazione economica distinta delineata nell'Allegato C. Si chiede, se nel caso di partecipazione secondo l'opzione B occorra, oltre alla chiara distinzione delle attività e costi in sede di presentazione della proposta progettuale, sottoscrivere una apposita accordo scritto tra il DAT ed il Partner in aggiunta a quanto già previsto dai regolamenti interni e dallo statuto.</p>	<p><i>Nel caso in cui l'operatore pubblico o privato individuato dal proponente quale erogatore dei servizi di formazione professionale ai sensi della D.G.R. n. 242/2013 non fosse già presente all'interno della compagine del Soggetto proponente (Opzione A), in fase di presentazione della proposta progettuale, deve essere sottoscritta un'apposita dichiarazione di impegno a costituirsi nella forma dell'Associazione Temporanea di Scopo, come da allegato F all'avviso.</i></p> <p><i>Nell'ipotesi di presentazione del progetto con l'Opzione B, se i rapporti tra il DAT e il partner formativo (soggetto partner/socio del DAT/APPS) sono già normati, non è necessario sottoscrivere alcuno apposito accordo in aggiunta a quanto già previsto dai regolamenti interni e dallo statuto.</i></p>
5	<p>Nel caso di partecipazione secondo l'opzione B, e in presenza di un accordo tra le parti per il ribaltamento delle erogazioni e la rendicontazione a costi reali, si chiede se le attività finanziate al Soggetto Partner (socio del DAT/APP) siano configurate in esenzione IVA.</p>	<p><i>In linea a quanto previsto dall'art. n. 69 del regolamento 1303/2013 l'Iva costituisce spesa ammissibile, solo se è indetraibile, ed è realmente sostenuta dal beneficiario indipendentemente dalla natura pubblica o privata di quest'ultimo.</i></p> <p><i>Nel caso in cui l'Iva non fosse detraibile, il relativo costo va imputato nella stessa categoria di costo della fattura cui la stessa è relativa. I trasferimenti di fondi che si realizzano tra il capofila e gli associati (in caso di ATI) sono da considerarsi fuori campo Iva, se i rapporti sono regolati sulla base di un mandato con rappresentanza conferito dagli associati al capofila.</i></p>
6	<p>Le Università statali avente sede in Regione Campania possono erogare i servizi di formazione previsti dall'Avviso ai sensi della D.G.R. n. 242/2013, Allegato A punto n. 4 "Soggetti esonerati dall'accREDITAMENTO"?</p>	<p><i>Le Università statali e non statali legalmente riconosciute sono esonerate dall'accREDITAMENTO per le attività di istruzione e formazione professionale i cui destinatari sono gli studenti iscritti alle stesse.</i></p>
7	<p>Nel caso di partecipazione del DAT con uno dei Soggetti Partner che eroghi i servizi di formazione è valido/ammissibile compilare l'Allegato C indicando la suddivisione dei costi tra quelli previsti per il DAT e quelli di competenza del Soggetto Partner? Inoltre, in caso di risposta positiva, esistono delle particolari voci di costo che devono essere strettamente associate ad uno dei due soggetti? In particolare, si chiede se le voci di costo relative alla macrovoce B2 debbano essere di competenza esclusiva del Soggetto che eroga i servizi di formazione ai sensi del D.G.R. n. 242/2013 (es. Docenza, Indennità oraria di frequenza, Spese per assicurazioni...).</p>	<p><i>L'allegato C va compilato indicando la suddivisione dei costi tra quelli previsti per il DAT e quelli di competenza del Soggetto Partner.</i></p> <p><i>La macrovoce B2 non necessariamente deve essere di competenza esclusiva del soggetto che eroga i servizi di formazione</i></p>